Deliberazione n. 61/2026/PASP

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (relatore)

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Peio (TN) sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "TUEL");

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTA la delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Peio n. 31 del 30 luglio 2026, recante "*Approvazione adesione del Comune di Peio alla Comunità Energetica Rinnovabile 'C.E.R. Vallagarina*

Soc. Coop.'", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP via pec il 19 agosto 2026, e assunta al protocollo della Sezione di Trento n. 1831 in pari data;

VISTO il decreto n. 16/2026 del 21 agosto 2026 con il quale il Presidente della Sezione ha designato i magistrati relatori Cons. Marilisa Beltrame e Ref. Carmine Pepe;

VISTA l'ordinanza n. 14/2026 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITI i magistrati relatori, Cons. Marilisa Beltrame e Ref. Carmine Pepe, ed esaminata la documentazione agli atti;

FATTO

Il 19 agosto 2026 il Comune di Peio ha trasmesso alla Sezione, ai fini dell'art. 5 del TUSP, la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 luglio 2026, recante *Approvazione adesione del Comune di Peio alla Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina Soc. Coop.*, corredata della seguente documentazione: allegato 1) Relazione Tecnico-Economica - Relazione descrittiva tecnico-economica relativa all'adesione del Comune di Peio alla Comunità energetica rinnovabile Vallagarina; allegato 2) Atto costitutivo della società "Comunità energetica rinnovabile Vallagarina – Società cooperativa" in sigla "CER – Vallagarina – Soc. Coop."; allegato 3) Statuto della società cooperativa "Comunità energetica rinnovabile Vallagarina – Società cooperativa in sigla "CER – Vallagarina – Soc. Coop.".

Unitamente a detto documento, il Comune ha altresì trasmesso: i) il parere favorevole espresso dal revisore dei conti dell'Ente; ii) la relata alla "*Consultazione pubblica ex art. 5 D.Lgs. 175/16. Schema atto deliberativo Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina soc. coop"*; iii) la deliberazione di Giunta n. 93 del 23 giugno 2026 recante "*Approvazione atto di indirizzo per l'adesione del Comune di Peio alla Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina Soc. Coop."."*; iv) l'Atto costitutivo della Società "*Comunità energetica rinnovabile Vallagarina – Società Cooperativa*" Rep. N. 30907 e suo allegato A) Statuto sociale.

Si evidenzia che l'aspetto centrale dell'istanza presentata dal Comune di Peio è costituito dall' "*adesione alla Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina Soc. Coop." con acquisizione di una quota sociale per un importo di valore pari ad euro 25,00*", già precedentemente considerata con deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 23 giugno 2026, di attivazione dell'iter procedimentale volto all'adesione alla CER Vallagarina.

L'adesione da parte di alcuni Comuni alla CER Vallagarina è già stata oggetto di deliberazione n. 107/2025/PASP del 17 dicembre 2025. Nella predetta deliberazione, osserva il Comune, *"la*

Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Trento ha validato l'ingresso dei Comuni di Ossana, Pellizzano e Vermiglio, che andranno a costituire una nuova configurazione energetica autonoma all'interno della cooperativa, sottesa alla cabina primaria AC221E00004".

Nella delibera consiliare, oggetto del presente parere, vengono evidenziati i seguenti elementi:

"- l'Amministrazione comunale ha avviato nel corso del 2025 un'approfondita analisi delle possibilità offerte dalla normativa in materia di CER, con particolare riferimento alle specificità del territorio comunale.

- è stato acquisito agli atti comunali lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto dalla società Energy4Com, che ha analizzato in dettaglio i consumi energetici del patrimonio comunale (70 POD con fabbisogno annuale di 433.367 kWh e costo di 163.064,71 euro) e le potenzialità di sviluppo di una CER sul territorio.

- con avviso pubblico del 16 febbraio 2026 questo Ente ha promosso una manifestazione di interesse rivolta ai cittadini per verificare il livello di partecipazione alla costituenda Comunità Energetica Rinnovabile, dalla quale ne sono pervenute n. 34 (29 persone fisiche e 5 persone giuridiche).

- la CER Vallagarina presenta caratteristiche organizzative e dimensionali che garantiscono la sostenibilità economica e gestionale dell'iniziativa.

- con la FAQ del 17 ottobre 2024, il GSE ha eliminato le restrizioni legate alla cabina primaria, consentendo l'ampliamento territoriale delle CER anche oltre i confini precedentemente previsti, rendendo così tecnicamente possibile l'adesione del Comune di Peio alla CER Vallagarina.

- la forma cooperativa prescelta per la CER Vallagarina risponde pienamente ai requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. 199/2021, garantendo la partecipazione democratica (una testa, un voto), la porta aperta per nuovi soci, e l'obiettivo di fornire benefici alla comunità piuttosto che profitti finanziari.

- la quota di partecipazione richiesta per l'adesione alla CER Vallagarina è fissata in euro 25,00, importo minimo conforme all'art. 2525 del codice civile e sostenibile per il bilancio comunale.

- l'Amministrazione comunale ha verificato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la partecipazione alla CER nel bilancio di previsione 2026.

- la partecipazione alla CER Vallagarina consentirà al Comune di Peio di ridurre progressivamente i costi energetici delle utenze pubbliche, contribuendo al contempo agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di transizione energetica del territorio.

- l'adesione alla CER rappresenta un'opportunità per sensibilizzare la comunità locale sui temi dell'energia rinnovabile e dell'autoconsumo condiviso, favorendo comportamenti virtuosi e la partecipazione attiva dei cittadini alla transizione energetica.

- il Comune di Peio, aderendo alla CER Vallagarina potrà partecipare attivamente alla governance della cooperativa e contribuire alle decisioni strategiche per lo sviluppo della comunità energetica.

- la partecipazione societaria è coerente con le finalità istituzionali del Comune e risponde ai criteri di convenienza economica, sostenibilità finanziaria ed efficacia dell'azione amministrativa, come richiesto dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica."

Sulla base delle premesse indicate, l'ente ha deliberato:

- "*di approvare lo studio di fattibilità tecnico-economica relativa allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio comunale di Peio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).*";

- "*di approvare, per le ragioni citate in premessa, l'adesione alla Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina soc. coop." con acquisizione di una quota sociale per un importo di valore pari ad euro 25,00.*";

- "*di approvare l'Atto costitutivo e lo Statuto allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 2 e n. 3).*";

- "*di stabilire, quale accordo tra i soci fondatori ai sensi del Protocollo d'intesa di cui all'art. 8, comma 3, lett. e) della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e successive deliberazioni della Giunta provinciale attuative dell'art. 18 bis della LP 1/2005, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1855/2012 che, fintantoché la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, l'ente referente in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, sia individuato nel Consorzio BIM Adige Trento* […]".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 disciplina l'attività di controllo da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti sull'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione (cfr. C. conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022); detta attività di controllo è disposta a presidio della conformità a legge e della sana gestione finanziaria, mediante parametri di osservazione che richiedono:

a) una verifica di conformità a legge per la compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'Ente, la compatibilità con la normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato ed il rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP;

b) la verifica di una sana gestione finanziaria, mediante i parametri della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità;

c) un puntuale onere motivazionale dell'Amministrazione sull'avvenuta valutazione dei sopra descritti parametri con esplicita estrinsecazione dell'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sezione Controllo Lombardia n. 246/2026/PASP).

2. In ordine all'**inquadramento generale** delle CER ed ai principi giuridici e amministrativo-gestionali si rinvia alle osservazioni svolte da questa Sezione nelle precedenti deliberazioni nn. 21/2025; 41/2025; 58/2025; 62/2025; 107/2025; 12/2026, le quali hanno ampiamente trattato l'argomento ed alle quali – in termini di considerazioni generali – integralmente si rinvia.

Con riferimento alla CER Vallagarina si richiama quanto risulta dalla visura camerale ad essa relativa, ove si legge che: "*Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono costituite in conformità al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 che recepisce la disciplina comunitaria contenuta nella dir.2018/2001/UE dell' 11 dicembre 2018 (RED II) e il d.m. n. 414/2023, tramite il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica disciplina le modalità e i criteri per l'incentivazione, a vario titolo, delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.*

Nello specifico, la Comunità Energetica Rinnovabile svolge attività di condivisione dell'energia rinnovabile tra i propri soci che possono essere produttori di energia, consumatori o rivestire entrambe le figure (prosumer), e a ha come obiettivo principale quello di "fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari".

Nella cooperativa Comunità Energetica Rinnovabile Vallagarina Società Cooperativa che gestisce la CER, quindi, il socio consumatore apporta, ai fini della generazione della condivisione, il proprio consumo e il socio produttore apporta, sempre ai fini della generazione della condivisione, l'energia prodotta immessa in rete. La contemporaneità di consumo e produzione genera un incentivo la cui determinazione è misurata dal GSE attraverso report periodici.

La tariffa incentivante, sommata ai ricavi dati dalla vendita dell'energia eventualmente prodotta e non consumata da eventuali impianti in proprietà della cooperativa, può essere poi ripartita a titolo di ristorno tra i soci cooperativi, sulla base di un regolamento approvato dall'Assemblea dei soci."

3. Sulla base della deliberazione n. 31/2026 del Comune di Peio e dei relativi allegati si offre riscontro, di seguito, ai parametri di controllo sopra evidenziati.

3.a) Vincolo tipologico.

Gli atti deliberativi in esame riguardano l'acquisto della partecipazione in una società nella forma di cooperativa a mutualità prevalente costituita da persone giuridiche e fisiche. Si tratta, quindi, di una tipologia di società (disciplinata dagli artt. 2511 c.c. e ss.) di cui ai titoli V e VI, capo I, del

libro V del Codice civile, espressamente richiamata dallo stesso TUSP (art. 3). Essa, dunque, rispetta il requisito tipologico (cfr. C. Conti, Sez. controllo T.A.A.S – Trento, n. 107/2025; C. Conti., Sez. Reg. Contr. Friuli-Venezia Giulia, n. 52/2023/PASP).

3.b) Vincolo finalistico.

Quanto al rispetto del vincolo finalistico si richiama l'art. 4, c. 7, TUSP il quale prevede che "*sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale… la produzione di energia da fonti rinnovabili*". In merito al requisito in esame, inteso in termini di verifica che l'attività compiuta dalla società partecipata rientri tra quelle consentite, può farsi rinvio per *relationem* a quanto già osservato nelle deliberazioni n. 58/PASP/2025 e n. 107/PASP/2025.

In merito l'Ente, nella propria deliberazione, ha affermato "*che la forma giuridica della società cooperativa sia la più appropriata per la gestione di una CER in quanto risponde ai requisiti previsti dal D.lgs. 199/2021, garantisce autonomia giuridica e patrimoniale, consente la partecipazione democratica dei soci, e permette un'efficiente gestione della produzione e condivisione dell'energia rinnovabile*".

3.c) Sostenibilità sul piano soggettivo.

Il profilo della sostenibilità sul piano soggettivo, nel caso in esame, non desta particolari criticità atteso il modesto valore del costo connesso all'acquisto della partecipazione (euro 25) e l'assenza di ulteriori esposizioni finanziarie dell'ente conseguenti all'operazione.

3.d) Sostenibilità sul piano oggettivo.

L'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni deve essere corredato da un business plan o da analoghe analisi di fattibilità utili a verificare la sostenibilità finanziaria e la capacità della società di perseguire un equilibrio economico-finanziario a medio termine (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 246/2026/PASP; Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

Nella delibera n. 31/2026 il Consiglio comunale motiva in ordine al rispetto dei requisiti della scelta e della sostenibilità economica della stessa, disposti dal TUSP rilevando che:

"*- il patrimonio edilizio pubblico del Comune di Peio presenta una configurazione energetica articolata su 70 POD, che nell'insieme determinano un fabbisogno elettrico annuale complessivo pari a 433.367 kWh, con un costo annuale sostenuto dall'ente per l'approvvigionamento energetico pari a 163.064,71 euro;*

- è stato predisposto uno studio di fattibilità tecnico-economica relativo allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio comunale di Peio, che ha evidenziato la piena sostenibilità dell'iniziativa e la sua conformità ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

- lo studio di fattibilità ha evidenziato che la costituzione di una CER esclusivamente comunale comporterebbe costi di gestione e oneri amministrativi eccessivamente gravosi per un comune di piccole

dimensioni, con particolare riferimento alla necessità di competenze tecniche specialistiche, gestione dei rapporti con il GSE e amministrazione della piattaforma tecnologica;

- sul territorio trentino è operativa la C.E.R. Vallagarina che è stata costituita in forma cooperativa da sei comuni della Vallagarina (Nomi, Besenello, Calliano, Aldeno, Nogaredo e Volano), dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano dell'Adige (BIM Adige Trento), dalla Camera di commercio di Trento e da aziende del territorio (Distilleria Marzadro e Vivallis s.c.a.;

- lo studio ha individuato come soluzione ottimale l'adesione del Comune di Peio alla C.E.R. Vallagarina Soc. Coop., Comunità Energetica Rinnovabile di area vasta già costituita, che consente di beneficiare di economie di scala, condivisione delle funzioni tecniche e amministrative, e ripartizione dei costi fissi su una base più ampia;

- i Comuni di Ossana, Pellizzano e Vermiglio, ricadenti nella medesima Cabina Primaria del Comune di Peio hanno già perfezionato il proprio iter di adesione alla C.E.R. Vallagarina;

- lo studio di fattibilità ha analizzato la partecipazione del Comune di Peio alla CER Vallagarina sotto il profilo normativo, tecnico, economico-finanziario e territoriale, strutturando la valutazione attorno a due scenari analitici distinti - uno prudenziale e uno prospettico - che compongono un quadro di sostenibilità robusto e difendibile."

La Sezione prende atto della motivazione riportata dall'Ente in ordine alle ragioni della scelta effettuata circa la tipologia di intervento e alla ritenuta convenienza economica.

In ordine alla sostenibilità economica, la deliberazione n. 31/2026 rinvia all'Allegato 1) della medesima, concernente lo "*studio di fattibilità tecnico-economica relativa allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio comunale di Peio*".

Nel predetto studio di fattibilità vengono presi in considerazione due scenari di adesione alla CER Vallagarina, nella configurazione comprendente i comuni di Ossana, Vermiglio, Pellizzano (delibera n. 107/2025) e Peio.

Il primo scenario considerato dallo studio, denominato "*configurazione prudenziale*", prevede la partecipazione del Comune come mero consumatore di energia messa a disposizione dai partecipanti alla configurazione di area già esistente.

Il secondo scenario, denominato "*configurazione prospettica*", ipotizza la partecipazione del Comune mediante consumo e condivisione dell'energia in futuro producibile da una "*fonte idroelettrica consortile Vermigliana 2*", che allo stato attuale non risulta ancora entrata in funzione.

La Sezione prende atto che la delibera n. 31/2026 afferma che "*La struttura a due scenari risponde alla valutazione richiesta dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016: la convenienza economica dell'adesione è*

dimostrata nelle condizioni attuali [n.d.r. enfasi aggiunta] *e confermata nella prospettiva di pieno sviluppo dell'iniziativa*".

La valutazione ad oggi operabile dalla Sezione è riferibile unicamente al c.d. primo scenario, poiché il secondo scenario – come risulta dalla documentazione allegata - rimane allo stato una mera ipotesi che potrebbe realizzarsi in futuro, mentre il "primo scenario" considera le condizioni attuali in cui il Comune partecipa come mero consumatore.

Il predetto piano di fattibilità – scenario primo – afferma che "*Il margine ante ripartizione della configurazione si mantiene strutturalmente positivo per tutta la durata del ventennio incentivato, con una riduzione graduale ascrivibile alla fisiologica decrescita della producibilità degli impianti (0,4% annuo)*" e produce

a) uno schema del piano dei flussi di cassa della cabina primaria AC221E00004, di cui alla tabella di seguito riportata

Componente CP AC221E00004	Anno 1 (€)	Anno 5 (€)	Anno 15 (€)	Anno 20 (€)
Incentivi su energia condivisa (FV, 130 €/MWh)	6.578	6.473	6.219	6.096
Restituzione oneri di sistema (10 €/MWh)	506	498	478	469
TOTALE RICAVI CONFIGURAZIONE	**7.084**	**6.971**	**6.697**	**6.565**
Costi di gestione CER – Quota CP (15%)	1.063	1.046	1.005	985
MARGINE ANTE RIPARTIZIONE	**6.021**	**5.926**	**5.693**	**5.580**

b) uno schema del piano di cassa individuale del Comune di Peio di cui alla tabella di seguito riportata

Componente Comune di Peio	Anno 1 (€)	Anno 5 (€)	Anno 15 (€)	Anno 20 (€)
Quota consumer ordinaria (fino al 55%)	420	414	397	390
Quota non-impresa consumer (oltre il 55%)	258	254	244	239
Costi operativi (assicurazione, manutenzione impianti)	—	—	—	—
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO NETTO	**678**	**667**	**641**	**629**
FLUSSO DI CASSA CUMULATO	**678**	**667**	**641**	**629**

La deliberazione n. 31/2026 esplicita la convenienza economica della partecipazione evidenziando che:

- "*- Lo Scenario 1 - Configurazione Prudenziale dimostra che la convenienza economica dell'adesione sussiste già nelle condizioni attuali, fondata esclusivamente sulla produzione fotovoltaica di 13 prosumer privati identificati attraverso le manifestazioni di interesse (46 kWp complessivi). Il Comune di Peio percepisce un flusso di cassa netto di 678 euro nel primo anno, un flusso cumulato ventennale di 13.062 euro e un Valore Attuale Netto positivo per 8.166 euro, a fronte di un investimento iniziale di soli 25 euro. Questo scenario costituisce il piano di base dell'operazione: anche in presenza di ritardi*

nella realizzazione degli impianti maggiori, la partecipazione comunale genera valore e non espone l'ente ad alcun rischio finanziario";

- "*la convenienza economica dell'adesione è dimostrata nelle condizioni attuali e confermata nella prospettiva di pieno sviluppo dell'iniziativa. L'adesione del Comune di Peio completa, inoltre, la configurazione partecipata dell'intera area della Cabina Primaria AC221E00004, creando le condizioni ottimali per la valorizzazione dell'energia rinnovabile e generando benefici economici, ambientali e sociali misurabili per tutti i residenti nel territorio.*"

La Sezione prende atto di tutti i su esposti profili motivazionali.

3.e) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

È stato adempiuto anche l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2 TUSP, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Come dà atto la stessa delibera dell'Ente "*lo schema di deliberazione consiliare di partecipazione alla CER è stato pubblicato sull'Albo telematico e sulla homepage del sito istituzionale del Comune ai fini della "consultazione pubblica" prevista dall'art. 5 (Oneri di motivazione analitica) del D.lgs. 19.08.2016, n. 175, per una durata di giorni 10 (dieci) dal 24 giugno 2026, al 04 luglio 2026*".

La Sezione prende atto.

3.f.) Motivazione in ordine alla compatibilità con le norme dei trattati europei.

L'unica sede in cui è stato valutato espressamente il tema della compatibilità con i Trattati europei e dell'assenza di rischi di distorsione della concorrenza in conformità con la disciplina sugli aiuti di Stato è il parere del 20 luglio 2026 del Revisore dell'Ente, nel quale si precisa che "*la partecipazione del Comune alla Comunità Energetica Rinnovabile avviene a condizioni conformi ai principi di mercato e risulta compatibile con la disciplina europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, non determinando l'attribuzione di vantaggi selettivi incompatibili con il mercato interno.*"

Occorre osservare che, nella specie, l'attività svolta dalla CER e la stessa matrice europea della legislazione incentivante in materia costituiscono indici rilevatori della compatibilità dell'operazione con la disciplina eurounitaria. Resta inteso in ogni caso, come recentemente osservato, che "*atteso il riparto di competenze e il perimetro del sindacato tra le differenti Istituzioni e plessi magistratuali, anche sovranazionali, lo scrutinio funditus dei predetti profili fuoriesce dalla cognizione di questa Corte*" (Sezione regionale di controllo per la Toscana del. n. 77/2023/PASP).

La Sezione prende atto.

4. Osservazioni finali.

La deliberazione di adesione/partecipazione ed il contenuto degli allegati offrono indicazioni utili alla verifica del rispetto dei parametri di controllo della Corte dei conti; tuttavia gli stessi sono stati esposti in modalità talvolta troppo sintetica e spesso "diffusa" nella narrativa degli atti, non ancorata – come al contrario dovrebbe – all'iter logico di trattazione delineato dagli articoli 3, 4 e 5 del TUSP. Si rammenta a tal proposito che il piano economico finanziario è cosa diversa dalla relazione motivazionale che l'Ente deve indirizzare alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5 TUSP.

Si osserva infine che necessita di adeguata implementazione della disciplina pattizia relativa all'esercizio della facoltà di recesso del socio dalla CER quando la quota di energia condivisa del socio sul totale della CER superi il 20%, come previsto dall'art. 2, p.to II, del "Regolamento generale sulla ripartizione degli importi". Deve risultare – infatti – sempre disciplinata, con particolare attenzione alle conseguenze finanziarie – la potestà di recesso dell'Ente locale, qualora esso, nel proprio interesse, e a tutela della collettività rappresentata, pervenisse a nuove e diverse valutazioni.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nelle considerazioni e con le osservazioni sopra riportate, rende parere positivo sulla deliberazione CC n. 31 del 30 luglio 2026 del Comune di Peio (TN).

Copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, sarà trasmessa al Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'Adige, al Comune di Peio e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato in Trento, nella camera di consiglio del 21 settembre 2026.

I Relatori	Il Presidente
Cons. Marilisa BELTRAME	Luisa D'EVOLI
(*f.to digitalmente*)	(*f.to digitalmente*)

Ref. Carmine PEPE
(*f.to digitalmente*)

Depositata in segreteria
il Dirigente
Dott. Aldo PAOLICELLI